

## CONTRATTO DI SERVIZIO

**Automobile Club Siena**, con sede in Siena Viale Vittorio Veneto 47 (di seguito denominata come **ACSI o affidante**), C.F. 00052970522 in persona del Presidente *pro tempore* Avv. Gabriele Gragnoli, che sottoscrive il presente atto in virtù della delibera adottata dal Consiglio Direttivo in data 29 gennaio 2026 recante l'approvazione dello schema del presente contratto

E

**Aci Siena Servizi S.r.l.** (di seguito indicata come **Società o affidataria**) con sede in Siena Viale Vittorio Veneto, 47 iscritta alla Camera di Commercio di Siena in data 19.03.1999 n. REA SI 110737 P.I. 00970540522, in persona del Presidente Maria Luce Pulvirenti

\*\*\*

**VISTA** la vigente convenzione sottoscritta tra le parti;

**VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siena del 29 gennaio 2026 con la quale è stato conferito mandato al Presidente di sottoscrivere un contratto di servizio con Aci Siena Servizi S.r.l., per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ai vincoli pubblicistici;

**CONSIDERATO** che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 36 del 2023 e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere i propri compiti in prevalenza a favore dell'ente pubblico affidante (c.d. funzione "servente" della società), secondo la misura definita dall'ordinamento comunitario e nazionale;

**VISTO** l'art. 7, comma 2 del D.lgs 36 del 2023, a mente del quale "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità*

o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato”;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Stato, nella Relazione al Codice, nel commentare l'articolo 7 del D.lgs 36 del 2023, ha precisato quanto segue: "In coerenza con il principio della fiducia di cui all'art. 2, si è però semplificata la motivazione attraverso la previsione secondo cui, in caso di prestazioni strumentali, l'affidamento in house si intende sufficientemente motivato qualora l'amministrazione dia conto dei vantaggi in termini di economicità, celerità e perseguimento degli interessi strategici In via generale, viene escluso l'obbligo di dimostrare la situazione di “fallimento del mercato” e di esporre le ragioni che giustificano il ricorso all'istituto, mentre rimane la valutazione della congruità economica dell'offerta. Nell'ottica del superamento dell'atteggiamento fortemente restrittivo nei confronti dell'in house, si spiega anche la scelta di non riproporre il particolare procedimento di iscrizione nel registro ANAC, previsto dall'art. 192 del d. lgs. n. 50/2016”;

**CONSIDERATO** che la suddetta Relazione, sempre con espresso riferimento alla motivazione del provvedimento di affidamento, stabilisce che: "Più nel dettaglio, sono previsti due livelli di complessità della motivazione, a seconda dell'oggetto del contratto: i) per i servizi all'utenza è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che del risparmio di tempo e del razionale impiego (in un'ottica non solo di minore spesa ma di spesa efficiente) delle risorse. Si tratta di obiettivi che devono comunque essere perseguiti qualunque sia la forma di gestione prescelta (art. 2 direttiva 2014/23). Analogo modello è previsto anche tra i criteri di delega della legge sulla concorrenza 5 agosto 2022 n. 118 (art. 8, comma 2, lett g) ); ii) per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione è sufficiente una motivazione più snella con riferimento alla riduzione di tempi e costi sulla base di parametri predeterminati e oggettivi di raffronto, sul modello dell'art. 10 d.l. 31 maggio 2021 n. 77 relativo alle convenzioni aventi ad oggetto il supporto tecnico operativo delle società in house. Ai fini della legittimità dell'affidamento in house occorrerà, quindi, una motivazione incentrata prevalentemente su ragioni di convenienza economica, anche con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati di rapporto qualità/prezzo. Più nello specifico, in linea con quanto previsto dal d.l. n. 77 del 2021, si è fatto riferimento agli standard della società Consip S.p.a.. Si ricorda, a tal proposito, che Consip è una società per azioni, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che opera – secondo gli indirizzi strategici definiti

dall'azionista – al servizio esclusivo della pubblica amministrazione, intervenendo con strumenti e metodologie per la digitalizzazione degli acquisti pubblici. Essa trova il suo fondamento normativo, anche nella funzione di benchmark svolta dalle convenzioni quadro dalla stessa stipulate, nell'art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Accanto agli standard Consip sono indicati altri parametri a cui è possibile fare riferimento tenuto conto della tipologia di prestazione e, in mancanza, agli standard di mercato: si tratta di parametri accomunati dalla predeterminazione e dell'oggettività";

**CONSIDERATO** che ACSI ha effettuato la suddetta valutazione di congruità, allegata al presente contratto (**doc. a**) tenuto conto che Società può svolgere sia servizi nei confronti dell'utenza, sia servizi strumentali nei confronti dell'Amministrazione;

**ACCERTATO** dunque che, ad oggi, tutte le suddette condizioni ricorrono per poter disporre l'affidamento diretto *in house* alla Società dei servizi appresso elencati;

**RILEVATA** l'esigenza che la Società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ACSI ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente;

**CONSIDERATO** che l'attività affidata alla Società non rientra tra quelle assoggettate a specifica disciplina dall'art. 34, commi 20 e 21, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 (servizi pubblici locali);

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

La premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

#### **1) Contratto di servizio e disciplinare operativo**

Il presente contratto di servizio disciplina l'ambito di attività consentito all'affidataria, regola i rapporti con l'affidante ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione il "controllo analogo" sulla Società *in house* da parte di ACSI.

Il dettaglio delle funzioni di cui al presente contratto di servizio è riportato in apposito disciplinare operativo di durata annuale (**doc. b**), di contenuto tecnico e gestionale, il quale sottoscritto tra il Direttore o dal Presidente di ACSI e l'affidataria regola anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di ACSI. Il disciplinare operativo non può modificare o derogare alle disposizioni contenute nel presente contratto di servizio; in caso di discordanza prevale il

contratto di servizio e sono disapplicate le disposizioni del disciplinare operativo con esso confliggenti.

## **2) Durata e recesso**

La convenzione di cui al presente atto ha la durata di sei (6) anni a decorrere dal 26 febbraio 2026 e fino al 25 febbraio 2032. L'affidante potrà comunque recedere anticipatamente dal presente contratto per ragioni di interesse pubblico e/o per sopravvenute scelte gestionali, con preavviso non inferiore a tre mesi. L'affidante potrà altresì recedere dal presente contratto, nell'ipotesi in cui il procedimento per l'accertamento dei requisiti di iscrizione dovesse avere esito negativo.

Qualunque sia la causa del recesso all'affidataria non spetteranno ad alcun titolo indennizzi, risarcimenti del danno o rimborsi di sorta a causa dell'anticipata cessazione degli effetti contrattuali.

## **3) Know how**

Per tutta la durata del contratto l'affidante mette a disposizione dell'affidataria le proprie peculiari esperienze e conoscenze, - in una parola il proprio *know how* - in campo tecnico, commerciale, turistico, operativo, informatico, legale, fiscale, di organizzazione gestionale, contabile e finanziaria, di pratica produttiva, di politica delle vendite e della pubblicità; la Società si avvale di tale *know how* nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie procedure operative.

L'affidante fornisce all'affidataria – direttamente o indirettamente - una serie di servizi di assistenza e consulenza strategici per la prosecuzione e buon andamento delle attività e si impegna ad assisterla per tutta la durata del contratto nella gestione dell'esercizio, mediante attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica e di aggiornamento professionale.

## **4) Marchio**

L'ACSI concede in licenza non esclusiva all'affidataria l'uso sia del marchio ACI, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento interno della Federazione ACI, sia del proprio marchio ACI – Automobile Club Siena, affinché ne vengano contraddistinti i servizi ed i prodotti di cui al presente contratto e nei limiti dello stesso. L'affidataria non può consentire l'uso del marchio da parte di terzi senza la preventiva autorizzazione di ACSI.

## **5) Locali**

L'affidataria è tenuta ad operare nei locali concessi in comodato gratuito dall'affidante, siti in Siena in Viale Vittorio Veneto 47, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente contratto e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti espressamente convengono che le spese generali di esercizio relative a tali locali (illuminazione, riscaldamento, telefonia, pulizie, etc.), siano a carico dell'affidataria in proporzione della superficie occupata (vedi piantina allegata). Le stesse verranno fatturate dall'ACSI a chiusura dell'esercizio di riferimento. Inoltre l'affidataria concorre pro quota, sempre in ragione della superficie occupata, alla polizza che l'affidante stipula a garanzia dei rischi per incendio e responsabilità civile verso terzi, in ordine all'attività della società ed ai locali nei quali avrà svolgimento.

#### **6) Dotazione informatica**

L'ACSI è tenuto a fornire, direttamente e/o tramite ACI Informatica S.p.A., alla Società che si impegna ad utilizzarli ed in via esclusiva:

1) i programmi informatici realizzati per la gestione dei servizi e delle attività nei rapporti con la clientela e per la gestione dei relativi archivi centrali e periferici, obbligandosi altresì a rendere partecipe la medesima Società d'ogni relativo aggiornamento;

2) la connessione telematica agli archivi centrali ACI, agli archivi dell'ACSI e verso Internet.

L'assistenza *hardware* rimane a carico della Società.

L'ACSI inoltre è tenuto a fornire alla Società direttamente o tramite ACI, ACI Informatica e/o Società collegate o controllate, le attività di formazione e addestramento all'utilizzo dei suddetti programmi, nonché di aggiornamento, assistenza e manutenzione del *know how* informatico di Federazione.

#### **7) Aggiornamento e supporto professionale**

L'ACSI è tenuto a fornire alla Società ogni forma di supporto per il conseguimento degli scopi contrattuali ed in particolare:

a) assistenza per la formazione e l'aggiornamento dei collaboratori della Società tramite specifici *stages*;

b) pianificazione degli obiettivi commerciali da conseguire in vigenza del presente contratto, così come assegnati dall'ACSI.

#### **8) Requisiti professionali ed autorizzazioni amministrative**

La Società dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge 8/8/91 n.264 e s.m.i. e di essere stata autorizzata dalla Provincia di Siena a svolgere attività di consulenza

automobilistica; dichiara altresì di essere stata autorizzata dalla Regione Toscana a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche in virtù del mandato trilaterale sottoscritto da ACI – Automobile Club d'Italia, Automobile Club Siena e Aci Siena Servizi S.r.l. e della convenzione tipo per lo svolgimento del servizio da parte dei soggetti autorizzati ai sensi della legge 264/91 stipulata con la stessa Regione Toscana in data 25.10.2011.

## **9) Elenco attività**

La società svolgerà le seguenti attività e/o servizi:

- a)** gestione del settore assistenza automobilistica, consistente nella consulenza ed assistenza di pratiche inerenti la circolazione dei mezzi di trasporto a favore di soci e clienti dell'ACSI;
- b)** esazione delle tasse automobilistiche e delle altre attività decentrate dalla Regione Toscana, svolta nella sede. Le parti si danno atto che tale attività è gestita autonomamente dalla Società autorizzata allo scopo dalla Regione Toscana ed i compensi relativi sono previsti dal mandato sottoscritto con ACI Italia dalla medesima Società;
- c)** vendita, promozione, sviluppo e diffusione delle associazioni all'ACI e dei prodotti e servizi forniti dallo stesso ACI, dall'ACSI e da loro Società controllate e/o collegate, sulla base degli obiettivi qualitativi e quantitativi stabiliti dall'ACSI; in relazione alla suddetta attività di promozione associativa che riveste un'importanza strategica per l'Automobile Club Siena le parti concordano che nel periodo di vigenza contrattuale l'AC Siena potrà assegnare alla Società obiettivi specifici tramite appositi incarichi in cui saranno concordati i relativi compensi per le attività da svolgere.
- d)** vendita di articoli e prodotti per l'automobilismo e/o altri settori merceologici, connotati o meno dal segno distintivo dell'ACI/ACSI;
- e)** diffusione di prodotti/servizi turistici riservati ai soci ACI;
- f)** gestione di altre attività e/o servizi di cui al disciplinare operativo;
- g)** svolgimento e supporto, anche organizzativo, all'attività sportiva dell'ente, comprensiva del rilascio delle licenze sportive e karting e promozione eventi;
- h)** gestione degli asset immobiliari e dei rami d'azienda di proprietà dell'Ente.

## **10) Standard operativi e verifiche da parte di ACSI**

La Società si impegna a concordare con ACSI gli orari di apertura al pubblico dei propri locali di vendita, nel rispetto di quanto stabilito da leggi, regolamenti e convenzioni vigenti, con particolare riferimento alla Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche.

La Società si impegna ad espletare le attività ed i servizi di cui al presente contratto seguendo scrupolosamente le regole e le direttive dell'ACSI ed uniformandosi agli standard ed ai

procedimenti operativi concepiti dallo stesso ACSI in aderenza al proposito, da questo perseguito, di una omogenea organizzazione e gestione dei servizi resi alla clientela.

La Società si obbliga comunque a raggiungere ed a mantenere livelli di elevata qualità nello svolgimento della propria attività, garantendo nei rapporti con la clientela il rispetto delle procedure, la professionalità del proprio personale ed il decoro degli ambienti.

La Società attenderà allo svolgimento della propria attività con una sua autonoma organizzazione e con personale alla propria diretta ed esclusiva dipendenza; nello specifico la Società presterà particolare attenzione nella formazione del proprio personale dipendente, per conseguire quei livelli di professionalità già menzionati in precedenza ed osserverà puntualmente ogni norma ed ogni contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto i profili della previdenza, dell'assistenza, dell'assicurazione, fiscalità e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'ACSI avrà diritto, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di effettuare visite, ispezioni e controlli nei locali e negli archivi gestiti dalla Società, anche ricorrendo all'ausilio di quegli Uffici (PRA – MCTC, Provincia ed altri Enti) con cui la stessa intratterrà rapporti per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto; e ciò sia al fine di verificare il rispetto degli impegni oggetto del presente contratto, sia allo scopo di trarre orientamenti per il miglioramento della qualità del sistema.

## **11) Responsabilità**

Tenuto conto del fondamentale interesse dell'ACSI al puntuale svolgimento di tutte le prestazioni previste nel presente accordo, nel caso di ripetute e contestate inadempienze tali da pregiudicare la possibilità del raggiungimento degli obiettivi fissati, l'affidante potrà richiedere in qualunque momento la risoluzione anticipata della presente convenzione, con un preavviso di 90 giorni. La Società risponderà direttamente per i danni causati a terzi e/o cose nell'espletamento degli incarichi e dei servizi di cui alla presente convenzione; sarà altresì responsabile dei danni che, per fatto proprio o del suo personale, derivino o possano derivare all'ACSI.

## **12) Documenti previsionali**

Prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispose un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'ACSI per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Il *budget* deve contenere:

- la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del codice civile,
- laddove richiesto il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità;
- laddove richiesto la relazione di commento dell'organo di amministrazione.

Entro il quindici luglio di ogni anno l'affidataria sottopone alla Direzione dell'ACSI un *report* relativo all'andamento dell'intera attività della Società stessa, con particolare evidenza per i settori "Soci" e "Assistenza Automobilistica"; tale report indica altresì gli scostamenti economici rispetto al *budget* annuale ed avanza proposte per eventuali correttivi gestionali e di revisione delle linee attuative, secondo una corretta logica di pianificazione e di controllo di gestione.

### **13) Controllo analogo e analisi periodica delle attività**

ACSI, ente pubblico non economico, detiene la partecipazione totalitaria al capitale sociale e si impegna a conservarla per la durata del contratto.

La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACSI, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in cui questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACSI, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Siena.

L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACSI per ciascuna delle seguenti operazioni:

- 1) alienazione e acquisizioni di immobili;
- 2) sottoscrizione contratti di locazione attivi e passivi;
- 3) stipula di obbligazioni di importo superiore a € 40.000;
- 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto;
- 5) avvio delle procedure di mobilità del personale laddove consentite dalla normativa vigente;
- 6) sottoscrizione di accordi collettivi aziendali con le rappresentanze sindacali;
- 7) apertura di nuove unità locali sul territorio della provincia di Siena;
- 8) approvazione di regolamenti interni previsti dalla normativa vigente.

Il controllo analogo da parte di ACSI sull'affidataria viene altresì esercitato tramite:

- a) l'analisi delle risultanze della contabilità analitica che, laddove richiesto, l'affidataria è

tenuta ad attivare;

**b)** il controllo di gestione al quale ACSI ha sempre accesso;

**c)** l'analisi dei reclami ricevuti e che l'affidatario è tenuto a trasmettere ad ACSI.

Restano salvi gli insindacabili poteri di ACSI inibitivi di iniziative o decisioni che si pongano in contrasto con gli interessi dello stesso affidante; la Società dovrà immediatamente adeguarsi alle disposizioni conseguenti, anche revocando le decisioni già assunte, salvi gli effetti negoziali nei confronti dei terzi.

La Società deve dare piena informazione, anche attraverso il proprio revisore, al Collegio dei Revisori dei Conti di ACSI per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, in merito a quanto richiesto dal Collegio stesso.

#### **14) Tracciabilità dei flussi finanziari**

Secondo quanto indicato dall'ANAC, con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, le movimentazioni di denaro da ACSI alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **15) Trattamento dei dati personali**

ACSI nomina la Società Responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, come da atto di designazione allegato al presente contratto (**doc. c**).

Ognuna delle parti precisa che l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) integrato con le modifiche del D.lgs. n. 101/2018, viene resa nei confronti dell'altra, che dichiara di prenderne atto, rinviando a quanto pubblicato sul proprio sito Internet accessibile in rete.

#### **16) Spese**

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del DPR 131/86, il presente atto sarà assoggettato a registrazione soltanto in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta.

#### **17) Foro competente**

Per la risoluzione e definizione delle controversie che potrebbero scaturire dalla presente convenzione sarà competente il Foro di Siena.

Letto, confermato e sottoscritto.

Siena, 26 febbraio 2026

**AUTOMOBILE CLUB SIENA**

Il Presidente

**ACI SIENA SERVIZI S.r.l.**

Il Presidente

Allegati:

- a) analisi di congruità;
- b) disciplinare operativo;
- c) atto di designazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali.